



Società Benefit

- L. 208/2015, art. 1, c. 376-384
- Qualunque società, lucrativa – o cooperativa
- Esplicita derivazione da modello americano della Benefit corporation



Benefit corporations

- Maryland, 2010
 - Poi un'altra trentina di Stati
 - Oggi c'è pure *Model Benefit Corporation Legislation*
 - Elaborato pure da B-Lab
- Prima della *Benefit Corporation* (da metà anni '90), in diversi Stati erano stati emanati dei *Constituencies statutes* al fine di consentire agli amministratori di società *for profit* di considerare anche le istanze di *constituencies* diverse da quelle degli azionisti
- Con le *Benefit Corporations* diviene *obbligatorio* per gli amministratori tenere conto di tali interessi



Benefit corporations

- *Public benefit* da individuare e inserire nel *certificate of incorporation*
- Legislatore italiano assume la definizione di beneficio comune da *Delaware's Code*:
 - «positive effect (or reduction of negative effects) on 1 or more of categories of persons, entities, communities or interests (other than stockholders in their capacity as stockholders)»
- Doveri di preparare *benefit reports*
 - Con standard di valutazione esterno
- E ulteriore elemento di confusione: certificazione come B-Corp, da parte di B-Lab, che ha elaborato proprio standard
 - Ma questa *non* è una forma giuridica, bensì soltanto una qualificazione privata



Le società benefit in Italia

- Società di qualunque tipo
 - Anche coop
- Esercizio di attività economica
- Scopo di lucro insieme a perseguimento di *una o più finalità* di beneficio comune

E

- Operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente, nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse
- Qualifica dipende da presenza in oggetto sociale di *specifica* finalità di beneficio comune



Le società benefit in Italia

- Con presenza in clausola di oggetto sociale dello scopo specifico di *beneficio comune*
 - Perseguire effetti positivi, o ridurre negativi, su persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni e altri portatori di interessi
 - Ossia, lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile
 - Ambito è da specificare nella clausola di oggetto sociale



Le società benefit in Italia

- Da *bilanciare* a cura degli amministratori con il perseguimento di scopo di lucro (anche nelle cooperative...)
 - Non si intende quale scopo sia preminente; non è detto che beneficio comune sia principale (certo non può essere esclusivo)
 - Rischio oggettivo di comportamenti opportunistici a fini reputazionali (la società benefit può – non deve – includere la sigla SB nella ragione sociale); ci sono sanzioni basate su pratiche commerciali scorrette/concorrenza sleale



Le società benefit in Italia

- Modalità gestoria: operare in modo responsabile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti, associazioni e altri portatori di interessi (ad esempio, i lavoratori, i creditori, i clienti...)
- Pubblicità di relazione su gestione responsabile (obiettivi, impatto, futuro; funzionario – amministratore? – addetto)



Le società benefit in Italia

- Onere di indicazione del soggetto responsabile di perseguimento della finalità di beneficio comune
 - Amministratore, o anche no
- Società redige annualmente relazione sul perseguimento del beneficio comune, che include
 - Descrizione obiettivi specifici, modalità e azioni
 - Valutazione di impatto generato, usando lo *standard* di valutazione esterno su
 - Governo d'impresa
 - Lavoratori
 - Altri *stakeholders*
 - Ambiente
 - Sezione su nuovi obiettivi
- La relazione deve poi essere pubblicata sul sito internet della società, oltre che allegata al bilancio di esercizio
- Nessuna limitazione di remunerazione ai soci



Le società benefit in Italia

- Problema 1: *Enforcement*?
 - Gli *stakeholders* hanno voce in capitolo?
- Problema 2: ma le altre società, quindi, *non* sono tenute ad operare in maniera «responsabile e trasparente...»?
 - E anche la *benefit*, non ha un minimo di beneficio comune da perseguire...
- Problema 3: ma quindi, il perseguimento di finalità di beneficio comune, nel regno delle società lucrative, è riservato *ex lege* unicamente alle SB, con esclusione di tutte le altre? Quale spazio rimane?
 - *Extra benefit, nullum benefit*



Rischio fondamentale

- Non è che per caso, promuovendo le SB, stiamo ammettendo condotte «predatorie» da parte di tutte le altre società, che potranno invocare il fatto che, non essendo SB, è loro *precluso* il perseguimento di fini di interesse comune
 - arg. ex c. 379: «Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto...»
 - Poi bisognerebbe intendersi: *una tantum*? Programmatico? Strategico?
 - Forse si può distinguere tra finalità (propria solo delle *benefit*) e attività di beneficio comune